



ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE
SAN BIAGIO di CALLALTA (TV) - SCUOLE INFANZIA PRIMARIE E SECONDARIE DI 1° GRADO
COMUNI: SAN BIAGIO DI CALLALTA (TV) – ZENSON DI PIAVE (TV)

Tel. 0422/895335 E-Mail TVIC832007@istruzione.it TVIC832007@pec.istruzione.it sito internet: www.icsanbiagio.gov.it Fax 0422/797139
Via II Giugno, 43 CAP 31048 C.F. 80019120262 AMBITO TERRITORIALE N°15 TREVISO SUD COD. MIN. TVIC832007



CONTRATTO INTEGRATIVO D'ISTITUTO ANNO SCOLASTICO

2018 / 2019

Oggi 04/04/2019 presso l'IC di San Biagio di Callalta (TV)

Vista la relazione tecnica del Direttore dei Servizi Generali e Amministrativi;

Visto il D.Lgs. 165 del 30/03/2001 ;

Visto il C.C.N.L. comparto Istruzione e Ricerca 2016/18 del 19/04/2018;

TRA

Il Dirigente Scolastico reggente EDI BRISOTTO, legale rappresentante dell'IC di San Biagio di Callalta

E

la componente RSU e i rappresentanti provinciali delle OOSS

viene stipulato il presente Contratto Integrativo d'Istituto per l'anno scolastico 2018/2019:

Titolo I **DISPOSIZIONI GENERALI**

Art. 1 – Campo di applicazione, durata e verifica dell'attuazione

1. Il presente contratto si applica a tutto il personale, docente ed ATA, con contratto di lavoro a tempo determinato e indeterminato, dell'Istituto Istituito Comprensivo Statale di San Biagio di Callalta
2. Il presente contratto dispiega i suoi effetti per l'anno scolastico 2018-2019.
3. La verifica dell'attuazione della contrattazione collettiva integrativa d'Istituto avrà luogo in occasione di una seduta a ciò espressamente dedicata, da tenersi entro il 30 giugno 2019.

Titolo II
RELAZIONI E DIRITTI SINDACALI
Capo I - Relazioni sindacali

Art. 2 – Strumenti delle relazioni sindacali

1. Il sistema delle relazioni sindacali d'Istituto si articola in:
 - a. partecipazione, a sua vota articolata in informazione e in confronto;
 - b. contrattazione integrativa, comprensiva dell'interpretazione autentica.
2. In tutti i momenti delle relazioni sindacali, le parti possono avvalersi dell'assistenza di soggetti terzi di loro fiducia, senza oneri per l'Amministrazione.

Art. 3 – Informazione

1. Costituiscono oggetto di informazione le materie previste dal CCNL istruzione e ricerca 2016-2018:
 - a. le materie oggetto di contrattazione e confronto (art. 5, comma 4);
 - b. la proposta di formazione delle classi e degli organici (art. 22, comma 9, alinea b1);
 - c. i criteri di attuazione dei progetti nazionali ed europei (art. 22, comma 9, alinea b2);
2. Il Dirigente fornisce l'informazione alla parte sindacale mediante trasmissione di dati ed elementi conoscitivi, mettendo a disposizione anche l'eventuale documentazione.

Art. 4 – Confronto

1. Costituiscono oggetto di confronto le materie previste dal CCNL istruzione e ricerca 2016-2018:
 - a. l'articolazione dell'orario di lavoro del personale docente, educativo ed ATA (art. 22, comma 8, lettera b1);
 - b. i criteri per l'individuazione del personale da utilizzare nelle attività retribuite con il Fondo d'Istituto (art. 22, comma 8, lettera b1);
 - c. i criteri riguardanti le assegnazioni alle sedi di servizio all'interno dell'istituzione scolastica del personale docente, educativo ed ATA (art. 22, comma 8 lettera b2);
 - d. i criteri per la fruizione dei permessi per l'aggiornamento (art. 22, comma 8, lettera b3);
 - e. la promozione della legalità, della qualità del lavoro e del benessere organizzativo e l'individuazione delle misure di prevenzione dello stress lavoro-correlato e dei fenomeni di burn-out (art. 22, comma 8, lettera b4).

Art. 5 – Contrattazione integrativa

1. La contrattazione collettiva integrativa d'Istituto si svolge sulle materie previste dalle norme contrattuali di livello superiore, purché compatibili con le vigenti norme legislative imperative.
2. Costituiscono oggetto del presente contratto collettivo integrativo le materie previste dall'art. 22, comma 4 del CCNL del comparto istruzione e ricerca 2016-2018:
 - l'attuazione della normativa in materia di sicurezza nei luoghi di lavoro (alinea c1);
 - i criteri per la ripartizione delle risorse del fondo d'Istituto (alinea c2);
 - i criteri per l'attribuzione di compensi accessori, ai sensi dell'art. 45, comma 1, del D. Lgs. n. 165/2001 al personale docente, educativo ed ATA, inclusa la quota delle risorse relative all'alternanza scuola-lavoro e la quota delle risorse relative ai progetti nazionali e comunitari, eventualmente destinate alla remunerazione del personale (alinea c3);

- i criteri generali per la determinazione dei compensi finalizzati alla valorizzazione del personale, ivi compresi quelli riconosciuti al personale docente ai sensi dell'art. 1, comma 127, della legge n. 107/2015 (alinea c4);
 - i criteri e le modalità di applicazione dei diritti sindacali, nonché la determinazione dei contingenti di personale previsti dall'accordo sull'attuazione della legge n. 146/1990, come modificata dalla legge n. 83/2000, in materia di esercizio del diritto di sciopero nei servizi pubblici essenziali e di salvaguardia dei diritti della persona costituzionalmente tutelati (alinea c5);
 - i criteri per l'individuazione di fasce temporali di flessibilità oraria in entrata e in uscita per il personale ATA, al fine di conseguire una maggiore conciliazione tra vita lavorativa e vita familiare (alinea c6);
 - i criteri generali di ripartizione delle risorse per la formazione del personale nel rispetto degli obiettivi e delle finalità definiti a livello nazionale con il Piano nazionale di formazione dei docenti (alinea c7);
 - i criteri generali per l'utilizzo di strumentazioni tecnologiche di lavoro in orario diverso da quello di servizio, al fine di una maggiore conciliazione tra vita lavorativa e vita familiare (il c.d. diritto alla disconnessione - alinea c8);
 - i riflessi sulla qualità del lavoro e sulla professionalità delle innovazioni tecnologiche e dei processi di informatizzazione inerenti ai servizi amministrativi e a supporto dell'attività scolastica (alinea c9).
3. La contrattazione collettiva integrativa di Istituto non può prevedere impegni di spesa superiori ai fondi a disposizione dell'Istituzione scolastica. Le previsioni contrattuali discordanti non sono efficaci e danno luogo alla sospensione dell'esecuzione parziale o totale del contratto in caso di accertata esorbitanza dai limiti di spesa.

Art. 6 – Interpretazione autentica

1. L'interpretazione autentica d'Istituto è inclusa nella contrattazione.
2. Qualora insorgano controversie sull'interpretazione del presente contratto, la parte interessata inoltra richiesta scritta all'altra parte, con l'indicazione delle clausole che è necessario interpretare.
3. Le parti si incontrano entro il termine di 7 (sette) giorni lavorativi successivi alla richiesta di cui al comma 2, per definire consensualmente l'interpretazione da dare alle clausole controverse. Il termine di durata della sessione negoziale di interpretazione autentica è di 30 (trenta) giorni dall'inizio delle trattative.
4. Delle risultanze delle sessioni di interpretazione autentica viene redatto verbale.
5. Nel caso in cui si raggiunga l'accordo, questo sostituisce le clausole controverse ed ha valore fin dall'inizio della vigenza contrattuale.

Capo II - Diritti sindacali

Art. 7 – Attività sindacale

1. La RSU e i rappresentanti delle OO.SS. e delle Confederazioni rappresentative ammesse alla trattativa nazionale ai sensi dell'art. 43 commi 1 e 2 del D. Lgs. 165/2001 dispongono di un proprio Albo sindacale.
2. Le parti sindacali di cui al comma 1 sono responsabili dell'affissione all'Albo dei documenti relativi all'attività sindacale.



3. L'Albo si concretizza in un spazio sul sito dell'Istituto Comprensivo di San Biagio di Callalta <https://www.icsanbiagio.gov.it/category/albo-sindacale/>
4. Ogni documento pubblicato all'albo di cui al comma 3 deve essere chiaramente firmato dalla persona che lo affigge, ai fini dell'attribuzione della responsabilità legale.
5. La RSU e le OO.SS. rappresentative possono utilizzare, a richiesta, per la propria attività sindacale un'aula messa a disposizione nella sede Martini.
6. Alla sola RSU è consentito l'utilizzo di altre attrezzature tecnologiche e mezzi di comunicazione informatici e telematici dell'Istituto, compatibilmente con la normale funzionalità degli uffici, previa richiesta al Dirigente.

Art. 8 – Rapporti tra la RSU e il Dirigente

1. Entro 15 (quindici) giorni dall'inizio dell'anno scolastico, la RSU comunica al Dirigente le modalità di esercizio delle prerogative e delle libertà sindacali di cui la stessa è titolare.
2. Il Dirigente indice le riunioni per lo svolgimento della contrattazione invitando i componenti di parte sindacale a parteciparvi, di norma con almeno 5 (cinque) giorni di anticipo.
3. La RSU può avanzare richiesta di incontro con il Dirigente. Di norma, e salvo elementi ostativi, il Dirigente indice la riunione entro 5 (cinque) giorni dall'acquisizione della richiesta.

Art. 9 – Assemblee sindacali in orario di lavoro

1. I dipendenti hanno diritto a partecipare, durante l'orario di lavoro, ad assemblee sindacali, in idonei locali sul luogo di lavoro concordati con il Dirigente, per 10 (dieci) ore pro capite in ciascun anno scolastico, senza decurtazione della retribuzione.
2. Per ciascuna categoria di personale (ATA e docenti) non possono essere tenute più di due assemblee al mese.
3. Le assemblee, che riguardano la generalità dei dipendenti o gruppi di essi, sono indette con specifico ordine del giorno:
 - a. singolarmente o congiuntamente da una o più organizzazioni sindacali rappresentative nel comparto ai sensi del CCNQ del 4 dicembre 2017;
 - b. dalla RSU nel suo complesso, e non dai singoli componenti, con le modalità dell'art. 4 del CCNQ del 4 dicembre 2017;
 - c. dalla RSU, congiuntamente con una o più organizzazioni sindacali rappresentative del comparto ai sensi del CCNQ del 4 dicembre 2017.
4. Non possono essere svolte assemblee sindacali in ore concomitanti con lo svolgimento degli esami e degli scrutini finali, nonché per le operazioni che ne costituiscono il prerequisite.
5. Le assemblee coincidenti con l'orario di lezione si svolgono all'inizio o al termine delle attività didattiche giornaliere di ogni scuola interessata all'assemblea. Le assemblee del personale ATA possono svolgersi in orario non coincidente con quello delle assemblee del personale docente, comprese le ore intermedie del servizio scolastico, con il vincolo di osservanza del minor disagio possibile per gli alunni.
6. Ciascuna assemblea può avere una durata massima di 2 (due) ore, se si svolge a livello di singola Istituzione scolastica nell'ambito dello stesso comune. La durata massima delle assemblee territoriali è definita in sede di contrattazione integrativa regionale, in modo da tener conto dei tempi necessari per il raggiungimento della sede di assemblea e per il ritorno alla sede di servizio, sempre nei limiti di complessive 10 (dieci) ore pro capite in ciascun anno scolastico,
7. La convocazione dell'assemblea, la durata, la sede e l'eventuale partecipazione di dirigenti sindacali esterni sono rese note dai soggetti sindacali promotori almeno 6 (sei) giorni prima, con comunicazione scritta, fonogramma, fax o e-mail, al Dirigente dell'Istituto interessato dall'assemblea. La comunicazione deve essere affissa, nello stesso giorno in cui è pervenuta,

all'albo dell'istituzione scolastica interessata, comprese le eventuali sezioni staccate o succursali. Alla comunicazione va unito l'ordine del giorno. Nel termine delle successive quarantotto ore, altri organismi sindacali, purché ne abbiano diritto, possono presentare richiesta di assemblea per la stessa data e la stessa ora concordando un'unica assemblea congiunta o - nei limiti consentiti dalla disponibilità di locali - assemblee separate. La comunicazione definitiva relativa all'assemblea – o alle assemblee - di cui al presente comma va affissa all'albo dell'istituzione prescelta entro il suddetto termine di quarantotto ore, dandone comunicazione alle altre sedi.

8. Contestualmente all'affissione all'albo, il Dirigente scolastico avvisa il personale interessato all'assemblea mediante circolare interna, al fine di raccogliere la dichiarazione individuale, espressa in forma scritta e con preavviso di 48 ore, di partecipazione all'assemblea del personale in servizio nell'orario in cui si tiene la stessa. Tale dichiarazione fa fede ai fini del computo del monte ore individuale ed è irrevocabile.
9. La medesima procedura di raccolta delle dichiarazioni individuali, espresse in forma scritta e con preavviso di 48 ore, si applica anche nel caso di assemblee indette in orario di servizio per attività funzionali all'insegnamento.
10. Per le assemblee in cui è coinvolto anche personale docente, il Dirigente sospende le attività didattiche delle sole classi, o sezioni di scuola dell'infanzia, i cui docenti hanno dichiarato di partecipare all'assemblea, avvertendo le famiglie interessate e disponendo gli eventuali adattamenti di orario, per le sole ore coincidenti con quelle dell'assemblea, del personale che presta regolare servizio.
11. Nei casi in cui in un edificio scolastico o in una sede tutti i docenti abbiano dato adesione preventiva alla partecipazione all'assemblea, per prioritarie ragioni di sorveglianza degli allievi comunque presenti a scuola nonostante gli avvisi alle famiglie, il Dirigente o, in sua vece, il Vicario, o, in sua vece, il referente di sede, individua a turno il docente o i docenti necessari a garantire il servizio minimo di sorveglianza, rinunciando a partecipare all'assemblea.
12. Per le assemblee in cui è coinvolto anche personale ATA, se la partecipazione è totale, il Dirigente stabilisce la quota ed il DSGA (o in caso di adesione di questi all'assemblea, il Dirigente stesso) individua i nominativi del personale tenuto ad assicurare i servizi essenziali relativi alla vigilanza agli ingressi e alle altre attività indifferibili coincidenti con l'assemblea sindacale.
13. Qualora non si dia luogo all'interruzione delle lezioni e l'assemblea riguardi anche il personale ATA, va in ogni caso assicurata la sorveglianza dell'ingresso e il funzionamento del centralino telefonico presso la sede di San Biagio di Callalta e presso la sede di Zenson di Piave, per cui saranno in ogni caso addette a tali attività, considerate servizi essenziali, n. 8 unità di collaboratori scolastici, una per ciascun plesso scolastico, e n. 1 unità di personale amministrativo in sede centrale.
14. Per le riunioni di scuola e territoriali indette al di fuori dell'orario di servizio del personale si applicano le stesse procedure previste per l'indizione di assemblee in orario di lavoro, fermo restando l'obbligo da parte dei soggetti sindacali di concordare con il Dirigente l'uso dei locali.
15. Il personale che partecipa all'assemblea deve riprendere il lavoro alla scadenza prevista, rispettivamente, nella classe o nel settore di competenza.
16. Per quanto non previsto dal presente articolo, resta ferma la disciplina del diritto di assemblea prevista dall'art. 4 del CCNQ del 4 dicembre 2017.

Art. 10 — Determinazione del contingente necessario ad assicurare le prestazioni indispensabili

1. Il numero delle unità da includere nel contingente necessario ad assicurare nelle istituzioni scolastiche ed educative le prestazioni indispensabili in caso di sciopero sarà determinato dal Dirigente in base alle esigenze del servizio da garantire in coerenza con l'accordo

sull'attuazione della L. 146/1990, come modificata dalla legge n. 83/2000, in materia di esercizio del diritto di sciopero nei servizi pubblici essenziali e di salvaguardia dei diritti della persona costituzionalmente tutelati.

3. In caso di sciopero, per garantire i servizi minimi essenziali saranno adibite le seguenti 3 unità di personale ATA:

- un Assistente amministrativo;
- il DSGA (o, in sua vece, un Assistente Amministrativo dell'Ufficio Contabilità) nel caso in cui lo sciopero coincida con eventuali termini perentori il cui mancato adempimento comporti responsabilità da parte dell'Istituzione scolastica verso terzi;
- un Collaboratore scolastico.

4. La scelta del personale ATA che deve assicurare i servizi minimi essenziali viene effettuata dal DSGA, a ciò delegato dal Dirigente, o in caso di adesione di questi dal dirigente stesso, tenendo conto della disponibilità degli interessati e, in mancanza o se in numero non sufficiente, del criterio della rotazione.

5. La rotazione avviene secondo l'ordine alfabetico del cognome e partendo dal lavoratore successivo all'ultimo collega storicamente individuato.

Art. 11 – Permessi sindacali retribuiti

1. Nei limiti della durata del rapporto di lavoro hanno titolo ad usufruire nei luoghi di lavoro dei permessi sindacali retribuiti, giornalieri od orari, per l'espletamento del loro mandato sindacale i seguenti dipendenti:

- a. i componenti della RSU di Istituto;
- b. i componenti dei terminali di tipo associativo, designati dalle organizzazioni sindacali rappresentative e rimasti operativi nei luoghi di lavoro dopo la elezione della RSU;
- c. i dipendenti accreditati a partecipare alla contrattazione collettiva integrativa dalle organizzazioni sindacali aventi titolo ai sensi dell'art. 5, comma 3, dell'ACQ 7 agosto 1998;
- d. i componenti degli organismi direttivi delle organizzazioni sindacali di categoria rappresentative non collocati in distacco o aspettativa;

2. In particolare spettano complessivamente alla RSU d'Istituto permessi sindacali retribuiti in misura pari a 25 minuti e 30 secondi per ogni dipendente in servizio con rapporto di lavoro a tempo indeterminato. All'inizio dell'anno scolastico, il Dirigente provvede al calcolo del monte ore spettante ed alla relativa comunicazione alla RSU.

3. I permessi sono gestiti dalla RSU, che provvede autonomamente alla ripartizione tra i propri componenti, nel rispetto del tetto massimo comunicato dal Dirigente.

4. Per la fruizione effettiva del permesso retribuito è obbligatoria la preventiva comunicazione al Dirigente, ovvero in sua mancanza ai Collaboratori vicari di turno, con almeno 3 (tre) giorni lavorativi di anticipo. È onere di chi chiede il permesso retribuito indicare i presupposti o le condizioni che ne consentono la fruizione.

Art. 12 – Permessi sindacali non retribuiti

1. Spettano inoltre permessi sindacali non retribuiti ai componenti della RSU e ai dirigenti sindacali che siano componenti degli organismi direttivi delle proprie confederazioni ed organizzazioni sindacali di categoria rappresentative e non siano collocati in distacco o aspettativa.

2. Le associazioni sindacali rappresentative entro 10 (dieci) giorni dalla sottoscrizione del presente contratto indicano per iscritto all'Istituzione scolastica i nominativi dei dirigenti sindacali titolari delle prerogative e libertà sindacali di cui al comma 1, per la partecipazione a

trattative sindacali o a congressi e convegni di natura sindacale, in misura di 8 (otto) giorni l'anno.

3. Per l'utilizzo dei permessi deve comunque essere garantita la funzionalità dell'attività lavorativa della struttura o unità operativa di appartenenza del dipendente. In mancanza il permesso può essere occasionalmente negato.

4. Della fruizione del permesso sindacale va previamente data comunicazione al Dirigente da parte dell'organizzazione sindacale in forma scritta, acquisita dall'Istituzione scolastica almeno 3 (tre) giorni lavorativi prima.
5. La verifica dell'effettiva e regolare utilizzazione dei permessi sindacali non retribuiti rientra nella responsabilità dell'associazione sindacale di appartenenza del beneficiario.

Art. 13 – Referendum


1. Prima della stipula definitiva del Contratto Integrativo d'istituto, la RSU può indire un referendum tra tutti i lavoratori dell'Istituto.
2. Le modalità per l'effettuazione del referendum, che non devono pregiudicare il regolare svolgimento del servizio, sono definite dalla RSU. Il Dirigente assicura il necessario supporto materiale ed organizzativo.

Art. 14 – Diritto di accesso agli atti

1. I componenti della RSU hanno diritto di accedere agli atti della scuola su tutte le materie di cui all'art. 22, comma 4, lettera c) e comma 8, lettera b) del vigente CCNL, compatibilmente con la normativa di tutela dei dati personali e mediante richiesta con preavviso di 48 ore (salvo manifesta impossibilità).
2. Il rilascio di copia degli atti richiesti avviene senza oneri, entro 3 (tre) giorni lavorativi dalla acquisizione a protocollo della richiesta (salvo manifesta impossibilità).

Art. 15 – Trasparenza

1. I prospetti di ripartizione del Fondo per il miglioramento dell'offerta formativa, aggregati ed articolati per voce e tipologia di progetto o intervento, sono pubblici e riportano le unità di personale utilizzato, le attività, le ore, ma non i relativi importi economici individuali, in quanto non previsto da precise norme in materia di rapporto di lavoro, tale da superare la tutela della riservatezza.
2. Secondo la pronuncia del Garante per la protezione dei dati personali 7.10.2014 prot. 28510/90946, le informazioni concernenti compensi accessori corrisposti al personale dell'ambito dei progetti finanziati con il Fondo di Istituto potranno essere oggetto di comunicazione sindacale solo in forma aggregata, indicando l'importo complessivo, eventualmente per "fasce" o "qualifiche"; non potranno invece essere oggetto di comunicazione gli importi dei compensi riferibili a singoli lavoratori individuabili.
3. Tutta la procedura di attribuzione individuale delle premialità per il merito dei docenti di cui all'art. 1, cc. 127 e 128, della legge 107/2015 è soggetta a
 - a) pubblicità preventiva, consistente nella pubblicazione delle "regole" all'Albo e nel sito dell'istituto;
 - b) pubblicità successiva, consistente nel render conto in forme anonime e con pubblicazione di dati aggregati che non permettano di risalire al nominativo degli effettivi destinatari del compenso individuale (questo in ossequio al preciso dettato in tal senso del garante della Privacy).



c) Delle medesime informazioni verrà data comunicazione alla RSU di istituto. Solo alla RSU sarà concesso, a richiesta, la presa visione dei dati di dettaglio per rendere effettivo il diritto alla verifica della contrattazione di istituto.

Titolo III

SICUREZZA NEI LUOGHI DI LAVORO

Art. 16 - Il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza (RLS)

1. Fermo restando quanto previsto dalle norme di legge in materia di sicurezza sul lavoro, ed in particolare dal D. Lgs. 81/2008, la RSU designa il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza (RLS), e ne comunica il nominativo al Dirigente.
2. Il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza è individuato tra il personale in servizio nell'Istituto che sia disponibile e possieda le necessarie competenze.
3. Il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza rimane in carica fino a diversa comunicazione della RSU.
4. Al RLS è garantito il diritto all'informazione per quanto riguarda tutti gli atti che afferiscono al Sistema di prevenzione e di protezione dell'istituto.
5. Al RLS viene assicurato il diritto alla formazione attraverso l'opportunità di frequentare un corso di aggiornamento specifico.
6. Il RLS può accedere liberamente agli edifici in uso dell'Istituto per verificare le condizioni di sicurezza degli ambienti di lavoro e presentare osservazioni e proposte in merito.
7. Il RLS gode dei diritti sindacali e della facoltà di usufruire dei permessi retribuiti, secondo quanto stabilito nel CCNL e nella ulteriore normativa, a cui si rimanda.

Art. 17 – Il Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione (RSPP)

1. Il Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione (RSPP) è designato fiduciariamente dal Dirigente, in qualità di datore di lavoro e sulla base di quanto previsto dal D. Lgs. 81/2008.
2. Il RSPP coordina le figure sensibili di cui all'art. 18, e, d'intesa col Dirigente, ne programma e cura la formazione e l'aggiornamento.
3. Al RSPP compete un compenso a carico del Bilancio dell'Istituto.

Art. 18 – Le figure sensibili

1. Per ogni sede scolastica sono individuate le seguenti figure sensibili:
 - a. addetto al servizio di prevenzione e protezione;
 - b. addetto al primo soccorso;
2. Le figure sensibili sono individuate tra il personale fornito delle competenze necessarie e saranno appositamente formate attraverso specifici corsi. Alle figure sensibili sopra indicate competono tutte le funzioni previste dalle norme di sicurezza, che esercitano in base al coordinamento del RSPP. Nel corso dell'anno scolastico, si effettueranno iniziative di formazione per le figure sensibili, il cui elenco verrà aggiornato annualmente.
3. Qualora ad un plesso non siano assegnate tante unità lavorative quante le figure sensibili previste, potrà essere posto in capo ad una medesima unità più di una delle funzioni di cui al comma 1.

Titolo IV

IMPATTO DELLE TECNOLOGIE SUI LAVORATORI

Art. 19 – Criteri generali per l'utilizzo di strumentazioni tecnologiche di lavoro in orario diverso da quello di servizio

1. Le comunicazioni di servizio (avvisi, circolari, ecc.) vengono pubblicate sul sito istituzionale e sul registro elettronico entro le ore 16:00; con la stessa tempistica le comunicazioni sono inoltrate al personale tramite la posta elettronica di servizio.
2. È fatta salva la possibilità per l'Amministrazione di inviare o ricevere comunicazioni, tramite qualunque supporto, oltre gli orari indicati in caso di urgenza indifferibile.

Art. 20 – Riflessi sulla qualità del lavoro e sulla professionalità delle innovazioni tecnologiche e dei processi di informatizzazione

1. Le innovazioni tecnologiche e i processi di informatizzazione che caratterizzano la prestazione di lavoro del personale docente e ATA sono accompagnati da specifica formazione del personale interessato.
2. Tale formazione va intesa come arricchimento della professionalità del personale docente e ATA.

Titolo V

PRESTAZIONI AGGIUNTIVE DEL PERSONALE E FORME DI FLESSIBILITÀ

Capo I – personale ATA

Art. 21 – Turnazione del personale ATA


L'organizzazione del lavoro articolata su turni potrà essere adottata da parte dell'istituzione scolastica qualora l'orario ordinario non riesca ad assicurare lo svolgimento di attività didattiche, curricolari ed extracurricolari, programmate e deliberate dal Collegio docenti e/o dai Consigli di classe. Pertanto la turnazione potrà svolgersi adottando anche un turno pomeridiano di lavoro non oltre le ore 20.00.

La richiesta di una prestazione lavorativa oltre le ore 20.00 potrà essere formalizzata soltanto in presenza di esigenze specifiche connesse alle attività didattiche e al funzionamento dell'istituzione scolastica.

L'attuazione di un turno di lavoro serale potrà essere adottato da parte dell'istituzione scolastica, qualora l'orario ordinario non riesca ad assicurare l'effettuazione di determinati servizi connessi alle attività serali deliberate, curricolari ed extracurricolari, evitando il più possibile che tali attività vengano programmate il sabato sera o i giorni festivi.

La turnazione coinvolge tutto il personale di ogni singolo profilo chiamato alla prestazione del servizio da organizzare. In occasione di tali attività il personale, a richiesta dello stesso, potrà essere esonerato dal servizio giornaliero e svolgere solo metà del suo normale orario posticipandolo la sera, altrimenti effettuerà il normale servizio giornaliero e l'orario serale, recuperandolo poi in misura doppia se dopo le ore 20.00.

La turnazione coinvolge tutto il personale di ogni singolo profilo chiamato alla prestazione del servizio da organizzare su turni, a meno che la disponibilità volontaria di personale consenta altrimenti.

A.P. RD 

Qualora le disponibilità di personale volontario siano superiori o inferiori alle necessità del servizio si farà ricorso alla rotazione.

Il servizio pomeridiano può essere effettuato:

- a) spostando l'orario giornaliero al pomeriggio (es. dalle ore 12 alle ore 18)
- ~~b) effettuando 9 ore continuative interrotte da una pausa di 30 minuti (es. dalle ore 7,30 alle ore 13,30 e dalle ore 14 alle ore 17)~~

L'attuazione dell'orario continuativo per i collaboratori scolastici può avvenire solo in presenza di un accordo fra i colleghi che provvederanno a svolgere il servizio del Collaboratore assente per il recupero delle ore pomeridiane.

In assenza di attività didattiche o riunioni pomeridiane, in tutto l'Istituto, l'orario del personale Collaboratore Scolastico e di Segreteria, verrà svolto solo al mattino (secondaria San Biagio)

Art. 22 – Orario di lavoro articolato su 5 giorni

1. Compatibilmente con le esigenze didattiche, di servizio e organizzative, l'orario di lavoro potrà articolarsi (a richiesta del dipendente) in modo flessibile anche su 5 giorni.
2. Il giorno libero, che può essere uno qualsiasi della settimana dovrà comunque tenere conto delle esigenze di servizio.
3. Il giorno libero feriale si intende comunque goduto anche nel caso di coincidenza di malattia del dipendente, di sciopero o di chiusura dell'istituzione o perché ricadente con una festività infrasettimanale.
4. Le concessioni di orario di lavoro articolato su 5 giorni saranno date su richiesta del dipendente all'inizio dell'anno scolastico, con il parere favorevole del D.S.G.A., valutate le domande e, comunque, in numero massimo di due all'anno per ogni profilo.
5. La richiesta di orario articolato su 5 giorni settimanali può essere formulata anche per il solo periodo estivo entro e non oltre il 30 aprile di ciascun anno scolastico. La concessione sarà data compatibilmente con le esigenze di servizio e organizzative.

Art. 23 – Riduzione dell'orario di lavoro a 35 ore settimanali

Nell'Istituto ricorrono le condizioni previste dall'art. 55 del CCNL 29/11/2007 per applicare la riduzione dell'orario a 35 ore al personale con orario settimanale di 36 ore adibito a regimi di orario articolati su più turni.


Per tutti i collaboratori scolastici della sede della scuola secondaria di San Biagio ricorrono le condizioni per la riduzione dell'orario settimanale a 35 ore in quanto prestano servizio con regime orario articolato su più turni.

Art. 24 Sostituzione dei colleghi assenti

Per assenze brevi dovute a malattia, permessi retribuiti, ferie ecc., il personale presente sarà tenuto a svolgere il servizio del collega assente.

Considerato che il servizio antimeridiano richiede una maggior conoscenza del plesso, il collaboratore Scolastico titolare effettuerà possibilmente l'orario antimeridiano e l'eventuale sostituzione del collega assente avverrà per il pomeriggio, in base ad una turnazione di massima che terrà conto se possibile:

- a. distanza fra abitazione e plesso;
- b. servizio in scuole con minor numero di rientri pomeridiani;
- c. turno giornaliero di lavoro compatibile con la sostituzione;



- d. servizio in scuole con minor carico di lavoro.

Art. 25 – Prestazioni aggiuntive del personale ATA

1. In caso di necessità o di esigenze imprevedute e non programmabili, il Dirigente – sentito il DSGA – ~~può disporre l'effettuazione di prestazioni aggiuntive del personale ATA, costituenti lavoro straordinario, oltre l'orario d'obbligo.~~
2. Nell'individuazione dell'unità di personale il Dirigente tiene conto, in ordine di priorità, dei seguenti criteri:
 - a. specifica professionalità;
 - b. continuità di servizio;
 - c. eventuale disponibilità espressa dal personale.
3. Il Dirigente può disporre, inoltre, l'effettuazione di prestazioni aggiuntive del personale ATA costituenti intensificazione della normale attività lavorativa, in caso di assenza di una o più unità di personale.
4. Il Dirigente può altresì individuare per lo svolgimento di attività particolarmente impegnative e complesse personale avente le competenze necessarie, cui affidare un incarico specifico aggiuntivo.
5. Le prestazioni aggiuntive e gli incarichi specifici devono essere oggetto di un formale incarico.

Art. 26 - Collaborazioni plurime del personale ATA

1. Per specifiche attività che richiedono particolari competenze non presenti nell'Istituto, il Dirigente – sentito il DSGA – può assegnare incarichi a personale ATA di altra istituzione scolastica, avvalendosi dell'istituto delle collaborazioni plurime, a norma dell'articolo 57 del CCNL.
2. Le prestazioni del personale amministrativo, tecnico ed ausiliario di altra Istituzione scolastica vengono remunerate con il bilancio dell'istituzione scolastica presso cui sono effettuate tali attività.

Art. 27 – Flessibilità di orario del personale ATA

1. Per il personale ATA si distingue la flessibilità "istituzionale" dalla flessibilità "occasionale".
2. Al fine di conseguire una maggiore conciliazione tra vita lavorativa e vita familiare, per flessibilità "istituzionale" si intende la possibilità di – rispettivamente - assumere e dismettere servizio posticipatamente rispetto all'orario di entrata/uscita ordinario, nella misura massima di 30 minuti.
3. La flessibilità "istituzionale" è concessa temporaneamente e con atto scritto del Dirigente, sentito il DSGA, a condizione che:
 - a. le unità di personale ATA interessate ne facciano formale richiesta in cui è debitamente rappresentata la motivazione familiare o personale alla base della richiesta motivata;
 - b. la richiesta sia compatibile con la garanzia della continuità dei servizi.
4. La concessione della flessibilità "istituzionale" resta comunque sempre subordinata alle esigenze di buon funzionamento individuate nel relativo Piano delle attività e negli ordini di servizio del DSGA, e può essere sospesa o revocata in qualsiasi momento successivamente alla concessione, per necessità contingenti dell'Istituto.
5. Fatto salvo il caso di cui ai commi precedenti, la flessibilità "occasionale" rispetto all'orario dovuto, previsto nel Piano delle attività predisposto dal DSGA, si esplica nel fatto che il personale ATA ha una flessibilità di entrata in ritardo di max. 5 minuti, da recuperare nella giornata stessa mediante un posticipo del termine di uscita.

6. L'assunzione di servizio anticipata di qualche minuto non dà invece diritto ad una corrispondente uscita anticipata, né sarà conteggiata.

Art. 28 – Partecipazione del personale ATA a Commissioni e alla redazione del PEI

1. Il personale ATA, individuato dal Dirigente scolastico anche sulla base delle proposte formulate in un apposito incontro del personale col DSGA, partecipa ai lavori delle Commissioni per l'assistenza agli alunni con disabilità, per la sicurezza, nonché partecipa all'elaborazione del Piano annuale per l'inclusione.

Art. 29 – Quota massima di ferie del personale ATA fruibile nell'anno scolastico successivo

1. Fermo restando il principio che le ferie devono essere fruito nell'anno scolastico di maturazione è possibile rimandare la fruizione entro il 30 aprile dell'anno scolastico successivo di massimo 10 giorni.

Capo II – personale docente

Art. 30 – Articolazione dell'orario dei docenti

1. Per i docenti si prevede di norma una articolazione dell'orario di lezione su 5 giorni alla settimana.
2. Il c.d. "giorno libero" non dispensa da impegni collegiali ed attività funzionali programmate, non costituisce un diritto automatico e, secondo necessità organizzative dell'orario complessivo, potrà essere occasionalmente negata.
3. Ogni docente esprime una preferenza circa la collocazione del proprio "giorno libero", esprimendo contestualmente anche una opzione subordinata.
4. Non è dato esprimere preferenza del sabato con subordinata lunedì, e viceversa.
5. A parità di richiesta per un medesimo "giorno libero" – tipicamente il sabato o il lunedì - si procederà per rotazione rispetto all'anno scolastico precedente, secondo ordine alfabetico, e comunque sempre subordinatamente alla programmazione didattico-educativa.

Art. 31 – Disponibilità del personale docente ad effettuare ore eccedenti

1. Ogni docente può dichiarare la propria disponibilità a sostituire i colleghi assenti, per un minimo di tre ed un massimo di sei ore settimanali.
2. La disponibilità può essere data dai docenti:
 - a. fin dalla prima ora;
 - b. per ore successive (esclusa la prima).
3. Le disponibilità vanno riportate nel quadro orario settimanale ed hanno carattere di impegno di servizio.

Art. 32 – Impegno del personale docente in uscite didattiche

1. Viene riconosciuto ai docenti impegnati in viaggi d'istruzione e visite guidate il pasto, quando dovuto, biglietti di ingresso a Musei o similari e trasporti pubblici, dietro presentazione di idonea documentazione.
2. Per i docenti che partecipano a progetti di partenariato, concorsi e manifestazioni assimilabili viene riconosciuto un compenso forfetario.
3. Le visite d'istruzione di una giornata (oltre le 5 ore) verranno retribuite con 2 ore.

4. Le visite di istruzione che prevedono il pernottamento verranno retribuite con ulteriore 2 ore per notte.
 5. E' opportuno che alle visite di istruzione ci sia un accompagnatore ogni 15 alunni più uno se presente un caso di alunno certificato.
 6. In deroga alla norma il consiglio di classe può ammettere la partecipazione di 2 accompagnatori per classe qualora sia necessario per assicurare la gestione del gruppo di alunni.
-

Art. 33 – Collaborazione plurime del personale docente

1. Il Dirigente può avvalersi della collaborazione di docenti di altre Istituzioni scolastiche – che a ciò si siano dichiarati disponibili – secondo quanto previsto dal vigente CCNL.
2. Analogamente, il Dirigente può autorizzare docenti dell'Istituto a collaborare presso altre Istituzioni scolastiche.
3. Tali collaborazioni dovranno essere preventivamente autorizzate dal Dirigente della Istituzione scolastica di appartenenza, a condizione che non comportino esoneri neanche parziali dall'insegnamento nelle scuole di titolarità o di servizio e non interferiscano con gli obblighi ordinari di servizio. I relativi compensi sono a carico del bilancio dell'istituzione scolastica che conferisce l'incarico.

Titolo VI TRATTAMENTO ECONOMICO ACCESSORIO

Art. 34 - Criteri generali per la determinazione dei compensi finalizzati alla valorizzazione del personale docente (c.d. BONUS)

1. La professionalità ed il merito del personale docente sono valorizzati dal Dirigente scolastico in base ai criteri individuati dal Comitato di valutazione dei docenti al fine dell'assegnazione del BONUS annuale per il merito, ai sensi dell'art. 1, cc. 127 e 128, della legge 107/2015.
2. Considerati i criteri e gli indicatori stabiliti dal Comitato di Valutazione per l'assegnazione del bonus premiale;
3. Considerato che il bonus premiale individuale è ottenuto dalla somma dei punteggi nelle diverse aree come da dichiarazione del docente validata dal Dirigente scolastico;

Si conviene che:

- a) Il valore economico assoluto di ogni punto (somma erogata divisa per tutti i punti che i docenti si sono assegnati) determina il bonus mediante calcolo matematico (totale bonus: punti di ogni docente per valore determinato del punto).
- b) I docenti che potranno accedere al bonus saranno al massimo il del 30% dei docenti in servizio nella scuola.

Art. 35 — Criteri generali di ripartizione delle risorse per la formazione del personale

1. L'Istituto aderisce alla Rete di scopo per la formazione nell'ambito territoriale **AMBITO N. 15 TREVISO SUD** e pertanto non gestisce, né in proprio né per proprio conto, alcuna risorsa finalizzata all'attuazione del Piano nazionale di formazione docenti.
2. Anche per la formazione dei docenti neo-assunti in anno di formazione e prova, nonché per la formazione del personale ATA, le relative risorse sono gestite dalla Scuola Polo per la formazione del personale nell'ambito territoriale **AMBITO N. 15 TREVISO SUD**, ISIS Besta Scuola Polo – attraverso i propri Organi statutari e gestionali – provvede altresì alla ripartizione delle risorse, senza affidamento diretto a questo Istituto.

Art. 36 – Risorse disponibili per la contrattazione d'Istituto




1. Le risorse disponibili per l'attribuzione del salario accessorio sono costituite dall'insieme di:
 - a. Fondo per il miglioramento dell'offerta formativa;
 - b. altre risorse provenienti dalla sovraordinata Amministrazione e da altri Enti, pubblici o privati, destinate a retribuire il personale della Istituzione scolastica, a seguito di accordi, convenzioni, partecipazione a Progetti nazionali e comunitari (PON, POR, convenzioni, fondi delle famiglie...)

- c. eventuali residui del Fondo per l'Istituzione scolastica non utilizzati negli anni scolastici precedenti.
2. Nel complessivo Fondo per il miglioramento dell'offerta formativa confluiscono:
 - a. Il Fondo per l'Istituzione Scolastica disposto annualmente dal MIUR;
 - b. le risorse destinate ai compensi per le ore eccedenti del personale insegnante di educazione fisica nell'avviamento alla pratica sportiva;
 - c. le risorse destinate alle funzioni strumentali al Piano dell'offerta formativa;
 - d. le risorse destinate agli incarichi specifici del personale ATA;
 - e. le risorse destinate alle misure incentivanti per progetti relativi alle aree a rischio, a forte processo immigratorio e contro l'emarginazione scolastica;
 - f. le risorse destinate alle ore eccedenti per la sostituzione dei colleghi assenti;
 - g. le risorse per il BONUS, di cui all'articolo 1, comma 126, della legge 107/2015, la cui destinazione è finalizzata in via esclusiva alla valorizzazione del merito del personale docente, secondo i criteri generali previsti al precedente art. 34;
 - h. le risorse di cui all'art. 1, comma 592, della legge n. 205/2017, destinate alla valorizzazione dell'impegno in attività di formazione, ricerca e sperimentazione didattica dei docenti e alla valorizzazione del loro contributo alla diffusione nelle Istituzioni scolastiche di modelli per una didattica per lo sviluppo delle competenze.
3. Nel quadro della contrattazione integrativa di Istituto per l'a.s. 2018-19, è stata comunicata una assegnazione del complessivo Fondo per il miglioramento dell'offerta formativa pari a **58.476,03** euro (cifra qui espressa in termini "lordo dipendente"), così articolata:
 - a. € 43.629,50 Fondo istituito di cui all'art. 40 comma 5 del CCNL del 19/04/2018;
 - b. € 4.746,75 Funzioni Strumentali;
 - c. € 2.913,64 Incarichi Specifici;
 - d. € 2.239,03 Ore eccedenti di cui all'art. 30 del CCNL 29/11/2007;
 - e. € 1.103,48 Attività complementari di educazione fisica;
 - f. € 3.843,63 Aree a rischio;
 - g. € 10.905,82 Bonus valorizzazione merito.
4. Dall'importo complessivo vanno accantonati *ope legis* **4.050,00** euro per indennità di Direzione spettante al DSGA. Inoltre, considerate le presumibili assenze del DSGA e relative Ferie, si ritiene cautelativamente di prevedere un accantonamento per l'intero anno scolastico di **416,10** euro per indennità di Direzione al sostituto del DSGA, relativamente a 30 giorni di sostituzione presunti.
5. Pertanto il fondo effettivamente disponibile per la contrattazione è di € **39.163,40** + residuo anno precedente € **244,34**, per un totale di € **39.407,74**

Art. 37 – Ripartizione delle risorse del Fondo per l'Istituzione scolastica

1. Il Fondo per l'Istituzione scolastica, ricompreso nel Fondo più complessivo, riguarda sia il personale docente sia il personale ATA, ed è stato erogato tenendo fra l'altro conto che la quota di personale docente in organico di diritto è di **85** unità e la quota ATA è di **24** unità.



2. Valutati i rispettivi carichi di lavoro, nonché le necessità dell'istituto, si ritiene di ripartire le risorse contrattabili attinenti al Fondo per l'Istituzione scolastica € 39.407,74 per incentivazione e compensi accessori nel seguente modo:

- 27.585,42 euro per personale docente (pari al 70 % del budget)
- 11.822,32 euro per personale ATA (pari al 30 % del budget)

Art. 38 – Risorse per compensi al personale docente

1. Al personale docente vengono destinate le seguenti risorse, suddivise per voce contrattuale:

- € 27.585,42 Fondo per l'Istituzione scolastica;
- € 4.746,75 Funzioni Strumentali
- € 2.239,03 Ore eccedenti di cui all'art. 30 del CCNL 29/11/2007;
- € 523,22 Ore eccedenti di cui all'art. 30 del CCNL 29/11/2007 – residuo anno precedente
- € 1.103,48 Attività complementari di educazione fisica;
- € 657,50 Attività complementari di educazione fisica – residuo anno precedente **da liquidare**
- € 3.843,63 Aree a rischio.
- € 139,27 Aree a rischio – residuo anno precedente.


Per un totale di € 40.315,08

Art. 39 – Risorse per compensi al personale ATA

1. Al personale ATA vengono destinate risorse per € 11.822,32, oltre a € 2.913,64 destinati agli incarichi specifici.
2. Relativamente alle risorse tratte dal Fondo per l'Istituzione scolastica di € 11.822,32, queste sono così attribuite:
 - € 8.866,74, pari a circa 75 % del budget, per Collaboratori scolastici, secondo carichi;
 - € 2.955,58, pari a circa 25 % del budget, per Assistenti Amministrativi, secondo carichi;

Art. 40 – Ripartizione risorse al personale ATA del Fondo per il miglioramento dell'Offerta formativa e degli incarichi specifici

1. Le risorse personali attribuite al personale ATA secondo i criteri di cui all'art. 36 per complessivi € 11.822,32, saranno ripartite come da prospetto analitico allegato.
2. Egualmente, l'assegnazione di risorse per incarichi specifici, per complessivi € 2.913,64, è dettagliata nel prospetto analitico allegato.




Ripartizione delle risorse per il personale docente

TABELLA A				
FIGURE	N° DOC.	Ore	IMPORTO ORARIO	IMPORTO A DISPOSIZIONE
Primo collaboratore	1	160	17,50 €	2.800,00 €
Secondo collaboratore	1	60	17,50 €	1.050,00 €
Insegnante di collegamento Primaria Cavrie	1	26	17,50 €	455,00 €
Insegnante di collegamento Primaria Fagarè	1	26	17,50 €	455,00 €
Insegnante di collegamento Primaria Olmi	1	52	17,50 €	910,00 €
Insegnante di collegamento Primaria San Biagio	2	52	17,50 €	910,00 €
Insegnante di collegamento Primaria Zenson	1	26	17,50 €	455,00 €
Insegnante di collegamento Infanzia	1	26	17,50 €	455,00 €
Insegnanti di collegamento secondaria Zenson	2	26	17,50 €	455,00 €
Coordinatori di classe scuola secondaria	16	160	17,50 €	2.800,00 €
TOTALE ORE/IMPORTO		614	17,50 €	10.745,00 €

TABELLA B				
REFERENTI	N° DOC.	Ore	IMPORTO ORARIO	IMPORTO A DISPOSIZIONE
Tutor docenti in anno di formazione	2	20	17,50 €	350,00 €
Progetto "Leggo e scrivo bene"	1	10	17,50 €	175,00 €
Referente per l'informatica	1	50	17,50 €	875,00 €
TOTALE ORE/IMPORTO		80	17,50 €	1.400,00 €

TABELLA C				
COMMISSIONI	N° DOC.	ORE	IMPORTO ORARIO	IMPORTO A DISPOSIZIONE
Alunni stranieri	8	32	17,50 €	560,00 €
Bullismo/Salute e benessere	9	36	17,50 €	630,00 €
Formazione e aggiornamento docenti	7	42	17,50 €	735,00 €
Informatica	8	32	17,50 €	560,00 €
Progetti	6	36	17,50 €	630,00 €
Raccordo scuola infanzia e primaria	6	24	17,50 €	420,00 €
RAV/PDM/PTOF	9	54	17,50 €	945,00 €
Revisione e produzione dei modelli	4	24	17,50 €	420,00 €
Sicurezza	8	32	17,50 €	560,00 €
Orientamento scolastico	8	48	17,50 €	840,00 €
Referenti percorsi di formazione ed elaborazione dati per commissione "Salute e benessere"	2	10	17,50 €	175,00 €
Referente Bullismo	1	5	17,50 €	87,50 €
TOTALE ORE/IMPORTO		360	17,50 €	6.562,50 €

TABELLA D				
GRUPPI DI LAVORO	N° DOC.	ORE	IMPORTO ORARIO	IMPORTO A DISPOSIZIONE
Incontri interprofessionali scuola secondaria	7	20	17,50 €	350,00 €
GLI	6	36	17,50 €	630,00 €
TOTALE ORE/IMPORTO		56	17,50 €	980,00 €



 A.P.

TABELLA E				
ATTIVITA' FUNZIONALI	N° DOC.	ORE	IMPORTO ORARIO	IMPORTO A DISPOSIZIONE
Figure sicurezza	8	48	17,50 €	840,00 €
Leggo e scrivo bene	5	10	17,50 €	175,00 €
Progetto Minerva	10	41	17,50 €	717,50 €
Giochi matematici	1	4	17,50 €	70,00 €
Whi-fi "Il bullo 2000"	1	7	17,50 €	122,50 €
Psicopedagoga	1	20	17,50 €	350,00 €
Formazione docenti	1	5	17,50 €	87,50 €
Visite e viaggi d'istruzione	Vari	262	17,50 €	4.585,00 €
TOTALE ORE/IMPORTO		397	17,50 €	6.947,50 €

TABELLA F				
PROGETTI	N° DOC.	ORE	IMPORTO ORARIO	IMPORTO A DISPOSIZIONE
Recuperi alunni in difficoltà	Vari	24	35,00 €	840,00 €
TOTALE ORE/IMPORTO		24	35,00 €	840,00 €

RISORSE COMPLESSIVE PREVENTIVATE A DISPOSIZIONE				
SOMMA A DISPOSIZIONE				27.585,42 €
SOMMA IMPEGNATA				27.475,00 €
DIFFERENZA				110,42 €

FUNZIONI STRUMENTALI:

Orientamento scolastico	1.186,68 €
Inclusione	1.186,68 €
Alunni stranieri	1.186,68 €
Collegamento scuola secondaria	1.186,68 €



 A.P.

Ripartizione delle risorse per il personale ATA

TABELLA A			
RIPARTIZIONE INCARICHI SPECIFICI COLLABORATORI SCOLASTICI			
INCARICO	N° COLL. SC.	SCUOLE	IMPORTO A DISPOSIZIONE (equiripartiti)
Assistenza diversamente abili	2	Second. S. Biagio	390,73
Assistenza diversamente abili	2	Primaria S. Biagio	356,64
Assistenza diversamente abili	1	Primaria Olmi	194,06
Assistenza diversamente abili	1 + 1 P.T.	Primaria Fagarè	31,47
Assistenza diversamente abili	2	Primaria Zenson	196,68
Assistenza diversamente abili	2	Infanzia Spercenigo	194,06
TOTALE	9 + 1 P.T.	6	1.363,64



TABELLA B			
PARTE COMUNE COLLABORATORI SCOLASTICI			
ACCESSO AL FONDO PER:	N° COLL.		IMPORTO A DISPOSIZIONE
Infanzia Spercenigo	2	Per complessità del carico di lavoro	1.038,00
Primaria Cavriè	1 + 1 P.T.		645,00
Primaria Fagarè	1 + 1 P.T.		645,00
Primaria Olmi	2		880,00
Primaria S. Biagio	2		960,00
Primaria Zenson	2		860,00
Secondaria Zenson	1		430,00
Secondaria S. Biagio	6		1.800,00
Sostituzione colleghi assenti (proporzionalmente al numero delle sostituzioni effettuate)	Vari		1.607,00
TOTALE			8.865,00

A.P.

TABELLA C			
INCARICHI SPECIFICI ASSISTENTI AMMINISTRATIVI			
INCARICO:	N° ASS. AMM.		IMPORTO A DISPOSIZIONE
Referente area ATA	1		320,69 €
Referente area didattica	1		320,69 €
Referente area docenti	1		320,69 €
Referente area progetti	1		267,24 €
Referente area protocollo	1		320,69 €
TOTALE	5		1.550,00 €

TABELLA D			
PARTE COMUNE			
ACCESSO AL FONDO PER:	N° ASS. AMM.		IMPORTO A DISPOSIZIONE
Sostituzione colleghi assenti	Vari	Equiripartiti	450,00 €
Ufficio ATA	1	Per intensificazione del carico di lavoro	510,00 €
Ufficio didattica	1		510,00 €
Ufficio Docenti	1		510,00 €
Ufficio progetti	1		480,00 €
Ufficio protocollo	1		495,58 €
TOTALE			2.955,58 €

SOMMA A DISPOSIZIONE			11.822,32 €
SOMMA IMPEGNATA			11.820,58 €
DIFFERENZA			1,74 €

 A.P.

Delegazione parte pubblica



Il Dirigente Scolastico
EDI BRISOTTO

[Handwritten signature]

Delegazione sindacale RSU

ANNAMARIA PARISI

[Handwritten signature: Annamaria Parisi]

PAOLA D'ARRIGO

[Handwritten signature: Paola D'Arrigo]

Firme per OO.SS

[Handwritten signature]

100

100

100

100

100

100

100

100

100